



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **262**
in data **22/12/2016**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **22 - ventidue** - del mese **dicembre** alle ore **10:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 510 DELLA L. 208/2015, ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI DA RISERVARSI A OPERATORI ECONOMICI E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA'. PERIODO 1.04.2017 – 31.3.2020.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **SASSI Matteo**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con delibera di Giunta Comunale C.C./2016/176 del 22/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016 a seguito della verifica per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazione di Bilancio 2016/2018;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale da diversi anni promuove l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o con disabilità riservando la partecipazione a specifiche procedure di gara a soggetti di cui all'art. 5 della L. 381/1991 (Cooperative sociali di tipo B);
- tra questi vi è il servizio di pulizia delle biblioteche ed altre sedi decentrate;
- da ultimo con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 333 del 4/5/2015 venne disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica sul mercato elettronico IntercentER riservata a Coop. Sociali di tipo B e loro consorzi del servizio di pulizia delle biblioteche e altre sedi decentrate per il periodo maggio 2015 – aprile 2016, per un importo di € 111.225,00 oltre IVA, che comprendeva il servizio di pulizia relativo a:
 - Biblioteca "Panizzi"
 - Biblioteche decentrate
 - Ampliamento Biblioteca S. Pellegrino (nuova sede)

- GET San Prospero di via Samoggia
- Polo socio assistenziale di via Vecchi
- Spazio Ludobus di via Fenulli n. 2
- Centro Mondinsieme di via Marzbotto n. 2

Considerato che:

- l'art. 9 co. 3 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto all'articolo [1, commi 449, 450 e 455](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), all'articolo [2, comma 574](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo [15, comma 13, lettera d\)](#) del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo [2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.”
- in attuazione di tale disposizione legislativa, con D.P.C.M. 24/12/2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo [9, comma 3](#) del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi.” sono state individuate le categorie merceologiche per le quali vi è l'obbligo di ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- l'art. 1 del succitato D.P.C.M. 24/12/2015 individua tra le categorie di beni e servizi al punto 17 la “Pulizia di immobili” per le quali l'obbligo si applica agli affidamenti il cui importo massimo annuo, a base d'asta, sia superiore agli importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria pari a € 209.000,00;

- che gli obblighi introdotti dal D.P.C.M. 24/12/2015, a norma dell'art. 3 dello stesso, per gli Enti locali decorrono dopo sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 8/8/2016;
- su IntercentER risulta attiva la convenzione "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4", convenzione alla quale l'Amministrazione comunale ha aderito per la pulizia dei restanti immobili comunali;

Dato atto che con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1058 del 2/11/2016 è stata disposta la proroga del servizio di pulizia delle biblioteche ed altre sedi decentrate sopra citate fino al 31.12.2016 in considerazione delle seguenti motivazioni:

- "l'affidamento del servizio in oggetto avvenne con procedura negoziata sul mercato elettronico riservata esclusivamente alle cooperative sociali di tipo B al fine di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 213 del 26.11.2015 "Linee di indirizzo in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori" stabilì alla lettera "A" di dette Linee guida di ricorrere a appalti pluriennali mediante procedure aperte;
- l'effettuazione di un appalto pluriennale porterebbe ad un importo di gara superiore alla soglia comunitaria, pertanto occorre predisporre un capitolato ed un bando di gara adeguato a detta procedura che preveda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il D.P.C.M. 24/12/2015 prevede l'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip e/o IntercentER per servizi di pulizia immobili di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario per cui occorre effettuare un approfondimento giuridico normativo circa la possibilità di effettuare una propria procedura di gara autonoma ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;"

Considerato che:

- La L. 208/2015 che all'art. 1 co. 510 stabilisce che:
"510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo [26](#) della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti

autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”

- La L. 488/1999 all'art. 26 co. 3 stabilisce che:

“3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#).”

- La L. 296/2006 all'art. 1 co. 449 stabilisce che:

“1.449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli [26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e [58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

Dato atto:

- che con l'affidamento del servizio in oggetto l'amministrazione comunale non intende solo garantire la pulizia degli immobili comunali sopra citati ma intende soprattutto promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o con disabilità residenti nel territorio del Distretto di Reggio Emilia e/o nella Provincia di Reggio Emilia, obiettivo non perseguibile mediante l'adesione alla convenzione IntercentER esistente;
- che tale obiettivo è stato recentemente ribadito con l'approvazione da parte della Giunta comunale con propria deliberazione n. 225 del 22/11/2016 del nuovo “PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E

EDUCATIVI”, sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative di Reggio Emilia, CNA di Reggio Emilia, Lapam Confaartigianato di Reggio Emilia, CGIL, CISL e UIL di Reggio Emilia in data 20/12/2016;

- che a tale scopo la partecipazione alla procedura di gara sarà riservata ai soggetti di cui all'art. 112 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita:

“Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 comma 1 e dell'art. 112 del D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio di pulizia dei sottoelencati immobili comunali:

- Biblioteca “Panizzi”
- Biblioteche decentrate
- Ampliamento Biblioteca S. Pellegrino (nuova sede)
- GET San Prospero di via Samoggia
- Polo socio assistenziale di via Vecchi
- Spazio Ludobus di via Fenulli n. 2
- Centro Mondinsieme di via Marzbotto n. 2

Visto l'art. 1 co. 2 del D.P.C.M. 24.12.2015 che recita:

“2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come *importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*”

Dato atto che:

- l'affidamento avrà durata prevista di anni 3 dal 1.04.2017 al 31.3.2020;

- l'importo massimo annuo a base d'asta ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.P.C.M. 24.12.2015 è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi;
- che l'affidamento del servizio avverrà utilizzando i parametri di prezzo e qualità stabili della Convenzione intercentER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" come limite massimo;
- che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 D.Leg,vo 50/2016;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- che l'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale;

Visto il combinato disposto tra l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 1 co. 510 della L. 208/2015;

Visti i seguenti pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'espletamento di procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 comma 1 e dell'art. 112 del D.Lgs

n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio di pulizia dei sottoelencati immobili comunali:

- Biblioteca "Panizzi"
- Biblioteche decentrate
- Ampliamento Biblioteca S. Pellegrino (nuova sede)
- GET San Prospero di via Samoggia
- Polo socio assistenziale di via Vecchi
- Spazio Ludobus di via Fenulli n. 2
- Centro Mondinsieme di via Marzabotto n. 2

2. di dare atto che:

- l'affidamento avrà durata prevista di anni 3 dal 1.04.2017 al 31.3.2020;
- l'importo massimo annuo a base d'asta ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.P.C.M. 24.12.2015 è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi;
- che l'affidamento del servizio avverrà utilizzando i parametri di prezzo e qualità stabili della Convenzione intercentER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" come limite massimo;
- che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verrà effettuata, così come previsto all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 D.Leg.vo 50/2016;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- che l'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa di predisporre gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto sulla base della presente deliberazione prevedendo altresì la proroga tecnica del contratto in essere per il tempo necessario all'espletamento della procedura;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1 co. 510 della L. 208/2015;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di procedere tempestivamente all'espletamento della procedura di gara in oggetto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SASSI Matteo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto